



CONTENZIOSO

L'obbligo per l'A.F. di acquisire d'ufficio i documenti sui versamenti

di Luigi Ferrajoli

Convegno di aggiornamento

Controlli e accertamenti: rimedi alternativi al contenzioso

[Scopri di più](#)

Con l'ordinanza n. 23666/2023, la Corte di Cassazione ha stabilito che, qualora il contribuente agisca per il **rimborso di imposte non dovute** risultanti dall'effettuazione di **ritenute a titolo di acconto**, la cui **documentazione** sia già **in possesso dell'Amministrazione Finanziaria**, il rimborso **non può essere negato dalla mancata esibizione** da parte del contribuente della **documentazione** inerente ai versamenti effettuati in **eccesso**, dai quali sarebbe scaturito il credito (in particolare, della **certificazione delle ritenute** a titolo di acconto e dei correlativi **versamenti**). L'Amministrazione finanziaria, infatti, **deve acquisire d'ufficio i documenti comprovanti il versamento delle imposte e il diritto al relativo rimborso e non può richiedere al contribuente informazioni di cui è già in possesso**.

Secondo gli Ermellini, il **presupposto** che determina il diritto a **scomputare le ritenute d'acconto** è costituito dalla circostanza che queste **siano state effettivamente operate dal sostituto d'imposta e prescindere totalmente**, oltre che dall'**esibizione all'Erario delle certificazioni** attestanti il prelievo tributario, anche dall'**effettivo versamento** delle somme trattenute.

La Suprema Corte di cassazione (sentenza n. 14138/2017, sentenza n. 18910/2018 e sentenza n. 18179/2022) ha più volte affermato che, ai fini dello scomputo della ritenuta d'acconto, **l'omessa esibizione del certificato del sostituto d'imposta**, attestante la ritenuta operata, **non preclude al contribuente sostituito di provare la ritenuta** stessa con **mezzi equipollenti**, onde evitare **un duplice prelievo**. Si è evidenziato, in proposito, che **l'attestazione del sostituto d'imposta** costituisce, per il **sostituito, prova tipica**, ma **non esclusiva**, della ritenuta subita, la cui **assenza non è in grado** di esporre quest'ultimo a **preclusioni difensive**.

Tale assunto trova conforto anche in quella giurisprudenza della Corte di cassazione che, in tema di **legittimazione** del sostituto (o del sostituito) a **richiedere il rimborso delle imposte versate a mezzo ritenuta** – questione sulla quale è consolidato l'orientamento che la riconosce ad entrambi – ha precisato, da un lato, che la **mancanza di documentazione in allegato alla domanda di rimborso**, e quindi, in sostanza, la **carenza di prova** per determinare l'*an* ed il



quantum del rimborso, **non sono considerati** dal legislatore **direttamente motivo di rigetto o di inammissibilità dell'istanza**, dando vita piuttosto ad un **confronto con l'Ufficio** ed alla **possibilità di integrazione** dei documenti rilevanti; dall'altro lato, che per i **lavoratori dipendenti**, qualora presentino la **dichiarazione fiscale**, la **prova dell'effettuazione delle ritenute**, ai fini del rimborso, consiste nella sola **indicazione di esse nella suddetta dichiarazione** (Cassazione n. 13771/2019).

La citata giurisprudenza di legittimità ha affermato che le **ritenute sono legittimamente scomputabili**, anche laddove il **contribuente non sia in possesso delle certificazioni** previste dalla legge, sulla base di una serie di **“mezzi di prova” alternativi**. In sostanza, il **contribuente può comunque dimostrare**, anche con **altri mezzi** (oltre le certificazioni), **di aver comunque subito le ritenute** stabilite dalla legge e tale circostanza è **sufficiente per ottenerne il riconoscimento**.

A ciò deve aggiungersi che, per orientamento costante della Suprema Corte di cassazione, in virtù del **principio di collaborazione e buona fede** che, ai sensi dell'**articolo 10, comma 1, L. 212/2000** (Statuto del contribuente), deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente, a quest'ultimo **non possono essere richiesti**, anche ove l'**onere probatorio** sia a carico dello stesso, **documenti ed informazioni già in possesso dell'Ufficio** (Cassazione n. 10724/2021 e n. 13822/2018): l'**articolo 6, comma 4, L. 212/2000**, sancisce espressamente che **“al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti o informazioni già in possesso dell'amministrazione finanziaria o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente”**.

Infine, la Corte di cassazione ha evidenziato come, nel **processo tributario**, l'**obbligo** dell'Amministrazione di **prendere posizione sui fatti dedotti dal contribuente** è ancora più forte di quello che grava sul convenuto nel rito ordinario. Infatti, le disposizioni di cui all'**articolo 8, L. 241/1990** e all'**articolo 6, L. 212/2000**, secondo le quali il responsabile del procedimento deve acquisire d'ufficio quei documenti che, **già in possesso dell'Amministrazione, contengano la prova di fatti, stati o qualità rilevanti** per la definizione della pratica, costituiscono l'**espressione di un più generale principio valevole anche in campo processuale**.

Dunque, qualora il contribuente, che agisca per il **rimborso di tasse o diritti non dovuti**, eccepisca che i **documenti comprovanti il pagamento, o la richiesta di rimborso, siano in possesso dell'Amministrazione**, questa è tenuta a **pronunciarsi in modo specifico e motivato** sul punto, perché, **in difetto, il giudice potrà desumere elementi di prova da tale comportamento** (Cassazione n. 21209/2004).